

Nella causa del

GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

con domicilio eletto a Lussemburgo, presso l'avv. Werner von Simson, Bertrange,

ricorrente,

rappresentato dall'avv. Werner von Simson e dal prof. Philipp Möhring,

contro

L'ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

con domicilio eletto presso i suoi uffici, place de Metz 2, Lussemburgo,

convenuta,

rappresentata dal suo consulente giuridico sig. Walter Much, in qualità di agente,

assistito dal prof. Hans Peter Ipsen,

causa avente per oggetto l'annullamento della decisione dell'Alta Autorità di data 1° dicembre 1958, n. di rif. 35172, notificata al ricorrente il 5 dicembre 1958;

LA CORTE

composta dai signori :

A.M. Donner, *Presidente (relatore),*

L. Delvaux e R. Rossi, *presidenti di Sezione,*

O. Riese e N. Catalano, *giudici,*

avvocato generale : M. Lagrange,

cancelliere : A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

I — Conclusioni delle parti

Il *ricorrente* ha chiesto alla Corte di :

- « 1) annullare la decisione dell'Alta Autorità di data 1° dicembre 1958, n. rif. 35172;
- 2) porre le spese a carico della convenuta ».

La *convenuta* ha chiesto alla Corte di :

- « 1) respingere il ricorso;
- 2) porre le spese a carico del ricorrente ».

II — Gli artefatti

I fatti che hanno dato origine alla presente controversia si possono così riassumere :

Con due note del 12 febbraio 1958 l'Alta Autorità, in conformità all'art. 70 del Trattato ed al § 10, 7° comma, della Convenzione, segnalava al Governo della Repubblica federale di Germania quali fossero, fra le tariffe ferroviarie per il trasporto di minerali di ferro e di combustibili minerali destinati alla siderurgia, quelle che essa considerava tariffe speciali illecite. Con le stesse note essa fissava i termini per la modifica o la soppressione delle tariffe stesse. Il primo di tali termini scadeva il 1° luglio 1958.

L'Alta Autorità, avendo constatato che le due note citate erano rimaste prive di effetto, chiedeva, nello stesso mese di luglio, spiegazioni al Governo federale. Questo rispondeva che, a suo parere, non vi era motivo di dare esecuzione ai provvedimenti contenuti nelle ripetute note dell'Alta Autorità, fino a quando la Corte di Giustizia non si fosse pronunciata sul ricorso presentato dal Governo federale contro tali decisioni.

A questo punto l'Alta Autorità, con decisione del 1° dicembre 1958, metteva in mora il Governo federale; essa prendeva atto che la Repubblica federale era venuta meno ad uno degli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato e fissava al 31 gennaio 1959 il termine per provvedere all'adempimento.

III — Mezzi ed argomenti delle parti

I mezzi ed argomenti delle parti si possono riassumere come segue :

1 — SULLA RICEVIBILITÀ

Le parti sono d'accordo sulla ricevibilità del ricorso.

2 — NEL MERITO

A

Il *ricorrente* espone in primo luogo di aver impugnato le decisioni del 9 febbraio 1958 col ricorso 19-58.

Esso assume che il Trattato non gl'impone l'obbligo di modificare le tariffe in questione e che l'Alta Autorità non ha quindi il potere d'imporgli tali modifiche; il *ricorrente* fonda perciò il proprio ricorso contro la decisione del 1° dicembre 1958 sugli stessi motivi già esposti nel ricorso 19-58, con il quale sono stati impugnati i provvedimenti del febbraio 1958.

La *convenuta* afferma che la presente controversia non può avere per oggetto la legittimità dei provvedimenti del febbraio 1958, bensì semplicemente la questione se il *ricorrente* fosse obbligato ad ottemperare ai provvedimenti stessi. La decisione del 1° dicembre 1958 riguarderebbe unicamente detta questione e la presente controversia verterebbe esclusivamente sulla legittimità di quest'ultima decisione.

Secondo la convenuta, l'obbligo del ricorrente di dare esecuzione ai provvedimenti del febbraio 1958 sussiste, ex art. 86, 1° comma, del Trattato, già per il solo fatto che detti provvedimenti sono stati adottati.

A ciò il *ricorrente* ribatte :

- a) Occorre precisamente che la Corte decida, pronunciando anche in merito, la questione se il ricorrente sia obbligato a dare esecuzione ai provvedimenti del febbraio 1958. A sostegno del proprio assunto — potersi impugnare una decisione anche in un ricorso proposto contro altra decisione, successivamente adottata — il ricorrente si richiama alla giurisprudenza della Corte, la quale ammette l'impugnazione di una decisione generale mediante gravame proposto contro i provvedimenti particolari adottati per la sua attuazione (in particolare, Racc., vol. IV, pag. 25, sentenza 9-56).
- b) Le disposizioni impugnate dei provvedimenti del febbraio 1958 vanno considerate come se contenessero limitazioni ad una autorizzazione concessa a norma dell'art. 70, 4° comma. In tali disposizioni viene semplicemente manifestato il proposito dell'Alta Autorità di respingere, se necessario, ogni ulteriore richiesta di autorizzazione.

Sorge ora la questione se tale espresso rifiuto implichi l'obbligo del ricorrente di modificare le tariffe non autorizzate. Detta questione non è stata decisa nei provvedimenti del febbraio 1958, il che del resto sarebbe stato impossibile dal momento che la questione stessa avrebbe potuto essere risolta soltanto applicando le disposizioni dell'art. 88.

La *convenuta* persiste nel proprio assunto che la legittimità dei provvedimenti del febbraio 1958 non può essere discussa nella presente controversia; a norma del Trattato, nessun ricorrente potrebbe sottoporre alla Corte, per due volte consecutive, gli stessi fatti e le stesse questioni di diritto, la prima volta in un giudizio di sola legittimità e la seconda in un giudizio anche di

merito. La convenuta afferma inoltre che nel presente caso il richiamo alla sentenza 9-56 è fuori luogo.

B

Il *ricorrente* sostiene che anche il suo ricorso 19-58 si fonda sull'art. 88, 2° comma. Per questo esso afferma che la convenuta ha violato il 3° comma di detto articolo compiendo, in pendenza del primo giudizio, atti diretti a costringere lo Stato in questione ad adempiere l'obbligo in contestazione.

Per questo solo motivo — secondo il *ricorrente* — i termini fissati con i provvedimenti del 1958 sono stati interrotti dal presente ricorso.

Il testo del Trattato permetterebbe di ritenere (o addirittura suggerirebbe) che ogni provvedimento adottato a norma dell'art. 70, 4° comma, o del § 10, 7° comma, della Convenzione costituisce del pari di pieno diritto una decisione ai sensi dell'art. 88, 1° comma. Il *ricorrente* giunge a tale conclusione partendo dal presupposto che, con la presentazione del suo ricorso — basato fra l'altro anche sull'art. 88, 2° comma — tutti i termini in corso sarebbero stati interrotti.

Il *ricorrente* assume in particolare che la messa in mora di adempiere ai suoi obblighi entro il 31 gennaio 1959 — contenuta nella decisione del 1° dicembre 1958 — viola l'art. 88, 3° comma.

La *convenuta* ribatte :

- a) Non ha alcuna rilevanza che il *ricorrente* abbia voluto, con il suo ricorso 19-58, proporre un gravame a norma dell'art. 88, 2° comma; occorre piuttosto stabilire se i due provvedimenti del febbraio 1958 siano decisioni ex art. 88, 1° comma. In caso negativo non si potrebbe parlare di un ricorso presentato a norma del 2° comma di detto articolo.

- b) Il ricorso 19-58, che si fonda in primo luogo sull'art. 33 del Trattato, non può, già per questo motivo, essere considerato come un ricorso a norma dell'art. 88, 2° comma (divieto di cumulo).
- c) Anche volendo ammettere che il ricorrente, con il ricorso 19-58, abbia validamente esperito l'azione ex art. 88, 2° comma, ciò non significa affatto, ai fini del presente giudizio, il venir meno di tutti i suoi obblighi; l'art. 88, 3° comma, prescrive semplicemente che i provvedimenti ivi contemplati possono essere adottati solo dopo il rigetto di un eventuale ricorso. Poichè nelle decisioni del febbraio 1958 e del 1° dicembre 1958 non vi è cenno di detti provvedimenti e poichè le decisioni stesse non possono in alcun modo essere a questi equiparate, esse non contengono alcuna violazione dell'art. 88, 3° comma.

Il *ricorrente* oppone a ciò in primo luogo che la decisione del 1° dicembre 1958, pur non contenendo alcuno dei provvedimenti contemplati nell'art. 88, 3° comma, esclude tuttavia tacitamente qualunque altro provvedimento e conseguentemente viola la citata disposizione.

Del resto il ricorrente pone, in ultima analisi, in discussione la validità e l'efficacia giuridica dei provvedimenti adottati dall'Alta Autorità nei confronti degli Stati membri o dei loro governi.

Nella replica il ricorrente sostiene che l'esecuzione dei provvedimenti adottati nei confronti degli Stati — e quindi dei provvedimenti del febbraio 1958 — sarebbe soggetta alle disposizioni dell'art. 88.

In caso di contrasto fra l'Alta Autorità ed uno degli Stati circa la legittimità di detti provvedimenti, l'osservanza degli stessi potrebbe essere imposta solo in forza di una decisione ex art. 88, 1° comma.

Il ricorrente ritiene che fosse nelle intenzioni degli autori del Trattato lo stabilire norme particolari per la risoluzione di

eventuali controversie fra l'Alta Autorità e gli Stati in merito all'interpretazione del Trattato. Mentre sarebbe già dubbia la possibilità di compiere atti esecutivi nei confronti di uno Stato, sarebbe senz'altro da escludere che in una controversia di tal genere l'Alta Autorità possa essere giudice e parte : lo Stato in causa dovrebbe avere il diritto di ricorrere alla Corte per un giudizio di merito sul punto se sussista un obbligo fondato sul Trattato. Secondo il ricorrente, si tratterebbe nel presente giudizio dell'esercizio di tale diritto.

La *convenuta* contesta che sussista il diritto all'applicazione in ogni caso dell'art. 88. La tutela giurisdizionale nella Comunità risulterebbe da un complesso di rimedi, distinti fra loro in base all'oggetto, ai presupposti processuali, alla legittimazione ad agire ed alle norme procedurali applicabili. Nel Trattato sarebbero previste molteplici distinte ipotesi di ricorso da parte dei governi. A tale proposito viene fatto riferimento, oltre che all'art. 88, anche agli artt. 33, 35, 37, 38 e 40. Secondo la *convenuta* la tesi del ricorrente condurrebbe alla conclusione che le decisioni dell'Alta Autorità, qualora siano adottate nei confronti di un governo, rimangono in un primo tempo prive di effetto. Il ricorrente mostrebbe quindi d'ignorare la differenza tra l'effetto vincolante di un provvedimento ed i presupposti per l'esecuzione coattiva dello stesso.

Sempre a questo proposito, la *convenuta* si richiama ancora al fatto che l'applicazione dell'art. 88, il quale tratta della violazione del Trattato, presupporrebbe il sussistere di un obbligo a norma del Trattato stesso. La *convenuta* solleva la questione se nell'assunto del ricorrente non sia implicito il riconoscimento del fatto che i provvedimenti del febbraio 1958, indipendentemente dal problema della loro legittimità, hanno forza obbligatoria.

Infine la *convenuta* si oppone alla tesi del ricorrente secondo la quale, anche nel caso che la Corte avesse respinto in tutto o in parte il ricorso 19-58, rimarrebbe sempre la possibilità di sottoporre ad essa le medesime questioni di diritto in un giudizio da instaurarsi a norma dell'art. 88.

C

Secondo il *ricorrente* il termine fissato con l'impugnata decisione del 1° dicembre 1958 è contrario alle disposizioni del Trattato in quanto implica l'obbligo per il ricorrente di impugnare la decisione stessa prima dello scadere del termine per ricorrere. Il ricorrente afferma di avere avuto conoscenza della decisione l'11 dicembre 1958; conseguentemente il termine per ricorrere scadeva l'11 febbraio: stando così le cose, sarebbe stato illegittimo fissare al 31 gennaio il termine per l'adempimento.

Il ricorrente mette poi in evidenza che, concedendo — nell'applicare l'art. 88, 1° comma — un termine troppo breve, si riduce il vantaggio del termine di due mesi di cui al 2° comma dello stesso articolo. Il termine in questione sarebbe conseguentemente contrario allo spirito del Trattato.

La *convenuta* osserva che il Trattato non contiene in alcuna sua parte una norma la quale stabilisca che il termine di cui all'art. 88, 1° comma, deve essere almeno di due mesi.

Non vi sarebbe poi nemmeno stato motivo di temere che l'Alta Autorità procedesse con precipitazione.

IV — Il procedimento

Il procedimento si è svolto ritualmente.

IN DIRITTO

Nel merito

1° In primo luogo il ricorrente afferma che le parti criticate delle decisioni dell'Alta Autorità T/10.202 e T/10.203, del 12 febbraio 1958, impuginate col ricorso 19-58, non hanno fatto sorgere

alcun obbligo diretto a carico del Governo federale in quanto, da un punto di vista obiettivo, esse rappresenterebbero semplicemente l'enunciazione di modifiche in senso restrittivo apportate ad un'autorizzazione concessa a norma dell'art. 70, 4° comma, del Trattato C.E.C.A.

Tale argomento va respinto.

Infatti dette parti criticate delle decisioni sopra menzionate fissano in modo espresso ed in conformità al § 10, 7° comma, della Convenzione sulle disposizioni transitorie, dei termini per la modifica di varie tariffe speciali soggette al sindacato dell'Alta Autorità in forza della disposizione testé citata. Ne consegue che le ripetute decisioni hanno fatto sorgere l'obbligo per il ricorrente di modificare le tariffe in causa entro i termini prescritti.

2° In secondo luogo il ricorrente assume che, anche ammettendo che le decisioni del 12 febbraio 1958 abbiano fatto sorgere un obbligo a carico del Governo federale, tale obbligo non sarebbe stato finora trasgredito, posto che il termine entro il quale le tariffe avrebbero dovuto essere modificate sarebbe stato interrotto dalla presentazione del ricorso 19-58, il quale si basa — fra l'altro — sull'art. 88 del Trattato e dovrebbe perciò avere l'effetto sospensivo contemplato nel 3° comma di detto articolo.

Tale assunto va disatteso, indipendentemente dal problema se il ricorso 19-58 possa o debba essere considerato un ricorso a norma dell'art. 88, problema che la Corte non intende risolvere nel presente giudizio. Infatti, contrariamente a quanto il ricorrente sostiene, l'art. 88, 3° comma, stabilisce soltanto che i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) non possono essere adottati in pendenza del ricorso. Non è sostenibile che gli autori del Trattato abbiano voluto attribuire effetto sospensivo a tutti i ricorsi proponibili a norma dell'art. 88, dal momento che una deroga siffatta al principio generale posto dall'art. 39 non si può presumere in mancanza di una norma espressa.

Del resto, la stessa portata dell'art. 88 osta a che il ricorso previsto al suo 2° comma abbia effetto sospensivo. Poichè la deci-

sione adottata dall'Alta Autorità, in conformità al 1° comma di detto articolo, è un atto dichiarativo, l'attribuire effetto sospensivo al ricorso 19-58 significherebbe sospendere non tanto l'esecuzione di tale decisione, quanto l'obbligatorietà e delle disposizioni del Trattato in questione e delle precedenti decisioni dell'Alta Autorità che nella fattispecie devono avere esecuzione.

3° Nel corso della discussione il ricorrente ha sostenuto che, in genere, le decisioni costitutive diventano pienamente efficaci soltanto dopo trascorso il termine durante il quale esse possono essere impugnate oppure dopo che sia stato deciso l'eventuale gravame proposto contro di esse, di guisa che, l'effetto sospensivo del ricorso 19-58 si dovrebbe presumere *iuris et de iure*.

La Corte rileva che la tesi testè esposta, ammissibile talvolta in diritto privato, non è fondata in diritto amministrativo, nel quale vige il principio che i provvedimenti acquistano forza obbligatoria o dal momento in cui vengono emanati o dal momento della loro notifica o pubblicazione.

A norma dell'art. 14 del Trattato le decisioni dell'Alta Autorità hanno forza obbligatoria in tutti i loro elementi e, a norma degli artt. 39 del Trattato e 33 dello Statuto, i ricorsi presentati alla Corte non hanno effetto sospensivo, salvo diversa decisione della Corte stessa o del suo Presidente. Poichè il ricorrente non ha chiesto la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di cui trattasi, questi hanno conservato la loro forza obbligatoria, indipendentemente dalla natura e dagli effetti del ricorso 19-58.

4° Il ricorrente argomenta poi che la decisione impugnata manca di giuridico fondamento per il fatto che i provvedimenti del 12 febbraio 1958 non sarebbero validi, e conseguentemente appunta contro detta decisione le critiche già dirette, nel ricorso 19-58, contro le decisioni del 12 febbraio 1958, affermando che l'art. 88 attribuisce agli Stati membri un'azione speciale, distinta da quella prevista all'art. 33, in quanto offre loro la possibilità di proporre un ricorso « *de plaine juridiction* » in occasione del

quale può essere impugnata persino la legittimità delle decisioni di base.

Tale tesi non può essere accolta.

Non è infatti sostenibile che gli Stati abbiano il diritto di proporre ricorso « de pleine juridiction » non soltanto contro le decisioni adottate dall'Alta Autorità a norma dell'art. 88, ma anche contro quelle da essa emanate in forza dei poteri generali attribuiti dal Trattato. L'interpretazione fornita dal ricorrente è contraddetta dall'art. 33 il quale dà facoltà agli Stati membri, alla stessa stregua delle imprese, di proporre il ricorso di legittimità e non già il ricorso « de pleine juridiction ». Ne consegue che, se uno Stato membro, senza aver ottenuto l'annullamento di una decisione dell'Alta Autorità o la sospensione dell'esecuzione della stessa, non ottempera a detto provvedimento, esso vien meno, a norma dell'art. 86, 1° comma, ai suoi obblighi, mancanza questa di cui l'Alta Autorità è tenuta a prendere atto ai sensi dell'art. 88, 1° comma.

Nella fattispecie l'Alta Autorità, mediante la decisione impugnata, ha adempiuto tale obbligo, con la conseguenza che detta decisione deve essere interpretata nel senso che essa si limita a prendere atto dell'inadempienza formale senza rimettere in discussione le questioni di fatto decise con i provvedimenti del febbraio 1958.

È vero che il ricorrente afferma che la testè menzionata interpretazione toglie ogni significato al ricorso « de pleine juridiction » previsto all'art. 88 : tuttavia tale tesi non può essere ritenuta fondata.

A questo proposito la Corte osserva che il ricorso di cui all'art. 88, 2° comma, ha lo scopo di sottoporre al sindacato della Corte la constatazione, fatta dall'Alta Autorità, dell'inadempienza di uno Stato membro come pure i provvedimenti adottati in seguito a tale constatazione. Viceversa le decisioni adottate dall'Alta Autorità in forza dei suoi poteri, fuori dall'ipotesi, di cui all'art. 88, possono — in linea di principio — essere impugate con ricorso da proporsi a norma dell'art. 33.

L'Alta Autorità può prendere atto dell'inadempienza di uno Stato membro riguardante, sia una disposizione del Trattato, sia un provvedimento da essa adottato. Ciò posto, occorre distinguere fra l'eventuale ricorso presentato — a norma dell'art. 33 — contro una decisione di cui l'Alta Autorità ha successivamente constatato l'inosservanza ed il ricorso proposto — a norma dell'art. 88, 2° comma — contro la constatazione dell'inosservanza di detta decisione.

Di fatto i due ricorsi hanno oggetti del tutto diversi : il primo ha lo scopo di far dichiarare l'illegittimità di una decisione adottata fuori dall'ipotesi dell'art. 88, mentre il secondo può mirare unicamente a :

- a) ottenere l'annullamento della constatazione dell'inadempienza, previa dimostrazione che lo Stato membro ha ottemperato agli obblighi imposti con la decisione che gli vien fatto carico di non aver osservato, il che fa escludere possa venire al tempo stesso contestata la legittimità della decisione stessa ;
- b) ottenere l'annullamento o la modifica delle misure prese in seguito alla constatazione dell'inadempienza.

La Corte osserva che, qualora si adottasse l'interpretazione del ricorrente, il risultato sarebbe che gli Stati membri potrebbero tenere in non cale le decisioni emanate dall'Alta Autorità nei loro confronti fino al momento in cui questa non facesse ricorso all'art. 88, salvo ad impugnarle, dopo che ciò fosse avvenuto, nel caso lo ritenessero opportuno. Inoltre, se l'art. 88 non permette, come sopra affermato, di porre in discussione le decisioni precedenti, ciò è tuttavia consentito agli Stati membri in forza dell'art. 37, qualora ne ricorrano gli speciali presupposti.

Il ricorrente basa la sua interpretazione sulla sentenza della Corte 9-56 ma, ciò facendo, esso ne travisa il significato e la portata. Detta sentenza non ha affatto interpretato il 3° comma dell'art. 36 nel senso che questo permetta ai ricorrenti di denunciare non soltanto l'illegittimità delle decisioni e raccomandazioni generali, ma anche l'illegittimità delle decisioni e raccomandazioni di cui essi sono i destinatari e di cui venga ad essi addebitata l'inosservanza.

Tale interpretazione sarebbe del resto in aperto contrasto con un principio giuridico fondamentale, il quale trova conferma nell'ultimo comma dell'art. 33. Infatti il termine perentorio d'impugnazione risponde ad un'esigenza generalmente sentita, cioè quella d'impedire che la legittimità dei provvedimenti amministrativi venga continuamente rimessa in discussione, il che implica il divieto di riproporre la questione dopo trascorso il termine.

Se lo stesso art. 36 non consente di rimettere in discussione la legittimità di una decisione individuale dell'Alta Autorità una volta trascorso il termine d'impugnazione, a maggior ragione non si può ammettere, in mancanza di una norma espressa, che ciò sia permesso in forza dell'art. 88.

La Corte non può perciò prendere in esame, nella fattispecie, le doglianze del ricorrente contro le decisioni del 12 febbraio 1958, dal momento che, a norma dell'art. 33, poteva essere introdotto un apposito ricorso contro tali provvedimenti, ricorso che, come le parti ammettono, è stato in realtà presentato in termini.

5° Infine il ricorrente si duole che il termine fissato nella decisione impugnata sia più breve del termine d'impugnazione di cui all'art. 88.

Tale doglianza non è fondata. L'art. 88 non prescrive affatto che il termine concesso per adempiere un obbligo debba avere almeno una durata uguale al termine per ricorrere, nè siffatto requisito potrebbe essere eventualmente ammesso a tutela degli Stati membri, posto che il 3° comma dell'art. 88 mostra chiaramente che, anche nel caso l'Alta Autorità adottasse, prima dello scadere del termine d'impugnazione, delle misure a norma delle lettere a) e b) di detto 3° comma, tali provvedimenti potrebbero essere privati di ogni efficacia mediante la tempestiva presentazione di un ricorso.

Per tutto quanto precede il ricorso introdotto contro la decisione del 1° dicembre 1958 va respinto.

Spese

Il ricorrente è rimasto soccombente su tutti i capi e deve perciò sopportare tutte le spese.

Letti gli atti di causa;

Sentita la relazione del giudice relatore;

Sentite le parti nelle loro difese orali;

Sentite le conclusioni dell'avvocato generale;

Visti gli artt. 14, 33, 36, 37, 39, 70, 86 ed 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, ed il § 10 della Convenzione sulle disposizioni transitorie;

Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio;

Visto il Regolamento della Corte di Giustizia della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio ed il suo Regolamento relativo alle spese giudiziali;

Vista la decisione dell'Alta Autorità 1° dicembre 1958, n. rif. 35172;

LA CORTE

disattesa ogni conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese sono poste a carico del ricorrente.

Così deciso dalla Corte a Lussemburgo l'8 marzo 1960.

A. M. DONNER

L. DELVAUX

R. ROSSI

O. RIESE

N. CATALANO

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo l'8 marzo 1960.

Il Cancelliere

Il Presidente

A. VAN HOUTTE

A. M. DONNER